

# COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Città Metropolitana di Bologna)

\*\*\*\*\*

## CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO “LA PERGOLA” DI VIDICIATICO

\*\*\*

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Residenza Municipale del Comune di Lizzano in Belvedere, Piazza Marconi 6;

### TRA

il **COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**, con sede in Lizzano in Belvedere (Bo), Piazza Marconi 6, Codice Fiscale 01025300375, Partita IVA 00529241200 rappresentato da ..... nato a ..... il ....., Responsabile dell'Area ..... del Comune di Lizzano in Belvedere, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, d'ora in poi Comune;

### E

La ditta ..... con sede in Lizzano in Belvedere – ..... - Codice Fiscale ....., rappresentata da ..... nato a ..... il ....., in qualità di legale rappresentante, d'ora in poi Concessionario.

### Art. 1 - OGGETTO DELLA GESTIONE

L'Amministrazione Comunale di Lizzano in Belvedere, nel prosieguo del presente atto definita “Comune” concede a ....., nel prosieguo del presente atto definito “Concessionario”, l'uso e la gestione del chiosco “La Pergola” e strutture annesse, ubicato nel giardino pubblico “La Pergola” di Vidiciatico.

### Art. 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere a:

- ✓ garantire l'apertura al pubblico del chiosco-bar;
- ✓ occuparsi della custodia, pulizia, sorveglianza e manutenzione dei beni ricevuti in concessione;
- ✓ curare giornalmente il ricambio dei contenitori per rifiuti all'interno del giardino pubblico;
- ✓ tenere funzionate e pulite il servizio igienico di uso pubblico;

- ✓ osservare scrupolosamente gli orari di apertura e di chiusura previsti dalle vigenti disposizioni impegnandosi a garantire l'apertura del mattino non oltre le ore 08,00;
- ✓ praticare, al banco e ai tavoli, prezzi di vendita correnti sulla piazza;
- ✓ pagare le utenze di energia elettrica e acqua.

### **Art. 3 – CORRISPETTIVO**

Il Concessionario è tenuto a versare al Comune il corrispettivo di Euro ..... annui, come da offerta economica presentata in sede di gara e allegata al presente atto (All. 1). Il relativo pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno.

### **Art. 4 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI IN DIPENDENZA DELLA CONDUZIONE E CONSEQUENTE USO DELLO STABILIMENTO**

Grava sul Concessionario ogni responsabilità sia civile che penale circa qualsiasi evento dannoso, compreso ovviamente l'evento doloso, con esclusione di fatti o eventi causati da forza maggiore, a cose e persone - anche a terzi - che possa verificarsi nella concessione dei beni di cui al presente atto.

E' fatto obbligo agli utenti di attenersi allo scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti in materia esonerando anche in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dall'uso.

Il Concessionario dovrà provvedere a comunicare al Comune i nominativi delle persone in possesso dell'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento delle funzioni ai fini della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Concessionario ha stipulato adeguata polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Lizzano in Belvedere) e verso prestatori di lavoro, con massimale per danni a persone cose di Euro 200.000,00 e con una durata almeno pari alla durata della presente convenzione, acquisita in copia presso gli uffici comunali.

### **Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Annualmente il concessionario ha l'obbligo di presentare al Comune un prospetto riepilogativo delle attività, realizzate, allegando relazione illustrativa.

In ogni caso, e' facoltà del Comune richiedere al Concessionario in corso di rapporto rendiconti economici-finanziari provvisori riferiti alla gestione.

### **Art. 6 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI**

Rimane a carico del concessionario l'onere dell'acquisizione di ogni nulla osta, autorizzazione, licenza o

permesso da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per lo svolgimento dell'attività.

Eventuali eventi dovranno essere comunicati al Comune, previa acquisizione da parte del Concessionario di ogni relativa necessaria autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente. Tutti gli interventi sulle strutture e sugli impianti dovranno essere preventivamente comunicati all'ufficio tecnico comunale per il relativo avvallo.

#### **Art. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE E RECESSO ANTICIPATO**

La durata della concessione è definita in anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto rinnovabili ad insindacabile giudizio del Comune per un uguale periodo.

Il Concessionario può recedere anticipatamente dalla concessione dandone avviso scritto al Comune mediante lettera raccomandata o PEC con almeno 6 (sei) mesi di anticipo.

#### **Art. 8 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

In caso di scioglimento della Associazione/ditta la concessione decade di diritto.

In caso di accertata violazione delle clausole e degli obblighi previsti nella presente convenzione, il Comune effettuerà le dovute contestazioni al Concessionario, assegnando un termine per le eventuali deduzioni.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente ed in caso di valutazione negativa sulle motivazioni addotte, il Comune potrà pronunciare la decadenza della concessione, dandone avviso scritto al Concessionario, il quale si obbliga a rimettere immediatamente lo stabilimento a completa disposizione del Comune, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei danni in sede civile.

#### **Art. 9 DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE**

Il Concessionario non può cedere o sub-concedere la gestione dello stabilimento, senza il preventivo consenso scritto del concedente, pena l'immediata risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Bologna.

#### **Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese immediate e future inerenti il presente contratto, quali diritti, imposte e tasse e quant'altro occorra per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico del Concessionario.

#### **Art. 12- REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R.

26/04/1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di Lizzano in Belvedere**

---